



Ministero del Turismo

*Direzione generale controllo, regolamentazione,
acquisti, formazione e professioni turistiche*

*Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio
Sezione Turismo e Internazionalizzazione*

Oggetto: Certificazioni linguistiche di cui al D.M. n. 1432/2021 per corso DTAV - richiesta parere. Riscontro

Si fa seguito alla nota di codesta Regione Puglia, prot. n. 138551/2025 del 17 marzo u.s., per rappresentare quanto di seguito.

Con la precitata nota è stato richiesto alla scrivente Direzione di rendere una soluzione interpretativa afferente ai requisiti linguistici richiesti ai fini del rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

In particolare, è stato richiesto di chiarire se il requisito linguistico di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro del Turismo n. 1432/2021, possa ritenersi soddisfatto anche dimostrando il possesso di laurea di vecchio ordinamento nelle relative lingue straniere quadriennali oppure laurea specialistica o magistrale con almeno 36 CFU nelle relative lingue straniere, ovvero con il possesso di attestazioni linguistiche rilasciate dai Centri Linguistici di Ateneo che siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e b), c) decreto n. 62/2022, sul presupposto dell'applicazione analogica dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto n. 62/2022.

Ebbene, a parere dello scrivente Dicastero, la predetta applicazione analogica non trova applicazione nel caso sottoposto.

Invero, l'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro del Turismo n. 1432/2021, nel prevedere che i requisiti linguistici richiesti sono costituiti dal possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere - fra le quali la lingua inglese - pari o superiori al livello B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR), fa espresso rinvio al decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prot. n. 3889 del 07.03.2012

(successivamente aggiornato con l'adozione del decreto prot. n. 62 del 10.03.2022),
esclusivamente in punto di individuazione degli enti certificatori riconosciuti.

Deve escludersi, pertanto, qualsivoglia applicazione analogica che travalichi il predetto
ambito di rinvio.

Cordialmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Felici